

STATUTO FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

TITOLO I

NATURA, DENOMINAZIONE E DURATA

Articolo 1

La FONDAZIONE VARRONE Cassa di Risparmio di Rieti (di seguito denominata "Fondazione") è una persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è la continuazione storico-ideale della Cassa di Risparmio di Rieti fondata da un'associazione di private persone ed istituita con Decreto Sovrano del 24.01.1846 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia in esecuzione al disposto della legge n. 218 del 30 Luglio 1990.

Essa ha incorporato, con effetto dal 1 gennaio 2009, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti per Opere di Beneficenza e di Pubblica Utilità, già IPAB - Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti per Opere di Beneficenza e di Pubblica Utilità, trasformata in Fondazione di diritto privato con atto del Notaio Paolo Gianfelice del 10 dicembre 2007, repertorio n. 5463 ed iscritta al n. 184 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lazio.

La Fondazione ha durata illimitata.

NORMATIVA APPLICABILE E REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 2

La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni di Casse di Risparmio S.p.A., (di seguito "ACRI"), dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito "Protocollo d'Intesa"), dalla L. 23.12.1998 n. 461, dal D. Lgs. 17.05.1999 n. 153 e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile.

La Fondazione, in coerenza con il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, disciplina, con appositi regolamenti interni, la propria attività istituzionale, le procedure di gestione del patrimonio e le procedure di nomina nei propri organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

SEDE E AMBITO DI ATTIVITA'

Articolo 3

La Fondazione ha sede legale in Rieti in Via dei Crispolti 22 e svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Rieti.

La Fondazione potrà operare anche al di fuori del suddetto limite territoriale per iniziative straordinarie promosse dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA e approvate dal Consiglio di Indirizzo.

SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 4

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire i propri scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori previsti dall'art. 1 comma c-bis del d. lgs 153/99 e, in tale ambito, continuerà a perseguire la volontà dei soci fondatori dell'incorporata Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti per Opere di Beneficenza e di Pubblica Utilità.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, provvederà a definire all'interno dei programmi pluriennali, corredati di adeguati studi di specifica fattibilità, i settori rilevanti - in numero massimo di cinque - ai quali rivolgere la propria attività in via prevalente, nonché gli altri settori ammessi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza ed è assicurata la massima pubblicità.

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva nei settori rilevanti di cui all'art. 4. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa strumentale, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis del D.Lgs. n. 153/99. Nella Nota Integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo

libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 153/99.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché rientranti tra quelli statutari.

L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, siano gli stessi promossi e/o realizzati direttamente dalla Fondazione o da soggetti terzi, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

PATRIMONIO

Articolo 6

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale e dai fondi riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;

- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di Indirizzo e sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio, nei limiti di cui all'art. 9 comma 4 D.L.vo 153/99.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
- d) impiego del patrimonio in modo da ottenere una adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa. Nella Nota Integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3 bis, del medesimo D. Lgs. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D. Lgs. 153/99.

La gestione del patrimonio, se svolta all'interno, è effettuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione.

La gestione del patrimonio mobiliare può essere affidata in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d'Intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

DESTINAZIONE DEL REDDITO

Articolo 7

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti previsti dall'art. 4 del presente Statuto;
- e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge;
- g) erogazioni previste da specifici accordi promossi dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA ed ai quali la Fondazione abbia aderito.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 16.

TITOLO II

ORGANI

Articolo 8

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI COMUNI

AMBITO APPLICATIVO

Articolo 9

Le disposizioni contenute negli art. da 10 a 16 non si applicano ai componenti l'Assemblea dei Soci ai quali si applica quanto previsto dall'art. 17.

REQUISITI PER LA NOMINA

Articolo 10

I componenti gli organi:

- a) devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità;
- b) devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.11 del presente Statuto;
- c) non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.12 del presente Statuto;
- d) devono possedere i requisiti di professionalità previsti nell'apposito regolamento.

REQUISITI DI ONORABILITA'

Articolo 11

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano

- l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione non inferiore a mesi tre, per un qualunque delitto non colposo.
- d) su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. hanno avuto applicazione, con sentenza irrevocabile, di una delle pene indicate al punto c), salvi gli effetti della estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza e del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e, comunque, non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Articolo 12

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Segretario Generale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- e) coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Consiglieri di Amministrazione, di membro degli Organi di Controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o professionali stabili;
- f) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
- g) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le

società bancarie conferitarie o partecipate e loro controllate o partecipate, nonché coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

- h) chi ha rapporti di dipendenza con la società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- i) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, con esclusione di enti promossi o partecipati dalla Fondazione;
- j) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile, con esclusione di enti promossi o partecipati dalla Fondazione;
- k) coloro che abbiano causato danno accertato alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa.

L'incompatibilità con la carica di componente gli organi della Fondazione si estende anche:

- a coloro che, alla data di designazione, siano candidati ad una delle cariche previste al comma 1, dalla lett. d) alla lettera j) del presente articolo;
- ai soggetti di cui al comma 1, dalla lett. d) alla lett. j) del presente articolo che, alla data di designazione, abbiano cessato la loro carica da un periodo inferiore ad un anno.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 13

I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio.

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve comunque astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero sia stata omessa la immediata comunicazione della situazione di conflitto di interessi, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, assume i provvedimenti entro il termine massimo di trenta giorni come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DI DECADENZA

Articolo 14

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. c) con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza.

In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo, l'organo collegiale decide se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione dalla carica.

Il componente dell'organo, per motivi di carattere personale o professionale, può richiedere la sospensione temporanea dalle proprie funzioni, sulla quale delibera l'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità.

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 12.

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o decadenza e di sospensione che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza e la permanenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle eventuali cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza senza giustificato motivo oppure siano stati sospesi per due volte sono dichiarati decaduti dall'incarico con deliberazione dell'organo di appartenenza.

CRITERI DI SELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI, LIMITI DI MANDATO E DI ASSUNZIONE DI INCARICHI OPERATIVI

Articolo 15

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, tenendo conto, altresì, della esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Indirizzo definisce con Regolamento le procedure di nomina, i requisiti di professionalità e di competenza di cui agli articoli 22 e 28 richiesti per la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione non possono assumere incarichi operativi (quali Segretario Generale, dirigente o dipendente) nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione del proprio mandato.

COMPENSI E INDENNITA'

Articolo 16

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati alla entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa.

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta esclusivamente una indennità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. La misura della indennità di partecipazione e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e una indennità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La misura dei compensi annui, della indennità di partecipazione nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e una indennità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

La misura dei compensi annui, delle indennità di partecipazione nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di Indirizzo.

Ai componenti le Commissioni di cui all'art. 24 spetta una indennità di partecipazione nella misura e con le modalità di erogazione deliberate dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è consentito il cumulo di più indennità di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17

L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Rieti istituita in data 24.01.1846.

Essa è organo della FONDAZIONE VARRONE - Cassa di Risparmio di Rieti e svolge le funzioni e prerogative contemplate nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento dell'Assemblea stessa.

Il numero massimo dei Soci è 100 e comprende:

- Soci Vitalizi:

le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio anteriormente al 28 Febbraio 1996;

- Soci Ordinari:

le persone fisiche che hanno acquisito la qualità di Socio a partire dal 28 Febbraio 1996.

I Soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11.11.1998.

Devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

La qualità di Socio Ordinario si acquisisce su designazione di almeno un sesto dei Soci, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione, effettuato dal Collegio di Presidenza integrato da n.4 soci scelti dall'Assemblea, con la elezione da parte dell'Assemblea deliberata, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in carica. I soci sospesi non partecipano alla votazione e non devono essere considerati nel quorum.

I Soci Ordinari durano in carica per un periodo di dieci anni dalla elezione e possono essere rieletti una sola volta.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. Non è consentita l'attribuzione di compensi ai Soci per l'attività specifica.

Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, di amministrazione, direzione o controllo presso le società bancarie conferitarie o partecipate e loro controllate o partecipate, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica ed il periodo di dieci anni continuerà a decorrere al termine del mandato.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'elezione di Soci della Fondazione;
- b) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento;
- c) la designazione del cinquanta per cento dei componenti il Consiglio di Indirizzo.
Tale designazione è presa a scrutinio segreto e risulteranno designati, per ciascun settore, in prima votazione coloro che avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle ulteriori votazioni il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità fra due o più candidati si procederà ad ulteriori votazioni fin quando uno di essi non avrà ottenuto un maggior numero di voti rispetto agli altri. I soci sospesi non partecipano alla votazione e non devono essere considerati nel quorum;
- d) le formulazioni di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione o fusione della Fondazione in altri enti, così come

previsto dal successivo art. 37.

Tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;

- e) la predisposizione di un codice etico;
- f) le formulazioni di pareri non vincolanti per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di liquidazione della Fondazione. Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione;
- g) le formulazioni di pareri non vincolanti sul piano programmatico annuale e pluriennale nonché su ogni altra questione che il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea.

Anche tali pareri devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo competente procederà, comunque, alla deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci può partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci, costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell'Assemblea stessa, assicura il rispetto del codice etico, provvede all'accertamento nonché alla verifica della permanenza dei requisiti in capo ai soci.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Articolo 19

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 16 membri così designati:

- 50 per cento dall'Assemblea dei Soci;
- 50 per cento dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
 - ◆ uno dalla Regione Lazio;
 - ◆ due dalla Provincia di Rieti;
 - ◆ due dal Comune di Rieti;
 - ◆ uno, congiuntamente, dalla Comunità Montana del Montepiano Reatino Va zona, dalla Comunità Montana del Velino VIa zona, dalla Comunità Montana Salto Cicolana VIIa zona, dalla Comunità Montana del Turano VIIIa zona, dalla Comunità Montana della Sabina IVa zona e dalla Comunità Montana XXa zona, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte delle dette Comunità Montane;
 - ◆ uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti;
 - ◆ uno, congiuntamente, dai seguenti soggetti: AVIS, AIDO, ALCLI, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, CRI sezione di Rieti, CARITAS e UNITALSI;

Fermo restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente, il Consiglio di Indirizzo verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Consiglio di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti,

pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione. Modalità e tempi della verifica saranno disciplinati nell'apposito Regolamento.

Il Consiglio di Indirizzo elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

REQUISITI ED INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci e i soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono possedere i requisiti generali di cui all'art.10 del presente Statuto e devono essere portatori di competenza e autorevolezza;
- b) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione nonché l'indipendenza e la terzietà della Fondazione;
- c) almeno 2/3 dei componenti devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rieti;
- d) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere designati o nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

PROCEDURA DI NOMINA

Articolo 21

Il Presidente della Fondazione, cinque mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata al soggetto cui compete la designazione.

Il soggetto cui spetta la designazione deve indicare alla Fondazione, entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta, un candidato in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20 del presente Statuto.

Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro 20 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione.

Il Consiglio di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, il Presidente della Fondazione provvede ad inviare una seconda lettera raccomandata al soggetto cui compete la designazione dando un termine di ulteriori 15 giorni dalla seconda richiesta.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro l'ulteriore termine la nomina relativa è effettuata, in via sostitutiva, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione, dal Prefetto della Provincia di Rieti che dovrà uniformarsi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione, assicurando, altresì, la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare il nominato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Articolo 22

I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

DURATA IN CARICA

Articolo 23

I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data della relativa accettazione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di componente il Consiglio.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente attiva sollecitamente la procedura di cui al precedente art. 21 al fine di nominare il nuovo componente. Anche il mandato del membro del Consiglio di Indirizzo subentrato avrà durata di sei anni dalla data della relativa accettazione.

I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono partecipare alle votazioni concernenti la nomina del designato in loro sostituzione.

I componenti del Consiglio di Indirizzo revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati nel Consiglio di Indirizzo stesso né nominati in altra carica della Fondazione.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Articolo 24

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 2, comma 2;
- c) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente tra di loro, la determinazione dei relativi compensi nonché le modalità di erogazione;
- d) la revoca, per giusta causa, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo nell'ambito dei propri componenti;
- e) la sospensione dei componenti il Consiglio di Indirizzo;
- f) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la determinazione dei relativi compensi nonché le modalità di erogazione;
- g) la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone la durata, le funzioni, la composizione e le eventuali indennità di partecipazione. Qualora delle Commissioni in discorso siano chiamati a far parte dei componenti gli Organi, l'incarico dovrà essere concordato ex-ante e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale indennità di partecipazione, sentito il Collegio dei Revisori;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione e con il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili; nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli

- investimenti;
- n) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e dismissioni di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
 - o) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
 - p) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - q) la possibilità di stipulare polizze per la responsabilità patrimoniale degli amministratori, revisori, dirigenti e personale dipendente, esclusi i casi di dolo e colpa grave.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Articolo 25

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/5 dei componenti, con obbligo di darne notizia al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare, con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti il Consiglio e ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente dello stesso con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire fino a 24 ore prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti, nonché i revisori dei conti, la riunione del Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati e dell'ordine del giorno.

Qualora il Presidente della Fondazione non provveda, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti alla carica medesima.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 26

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti:

- la modifica dello Statuto, l'approvazione dei regolamenti interni e le loro modificazioni, le operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. In tal caso, il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Le nomine alle cariche negli organi della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

CAPO QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

Articolo 27

Gli amministratori sono nominati dal Consiglio di Indirizzo tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Statuto, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, incluso il Presidente, ed elegge a maggioranza assoluta fra i propri membri il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi dalla nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati nel Consiglio né nominati in altra carica della Fondazione.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Articolo 28

Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate in riferimento anche ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di dodici volte l'anno.

Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato,

dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ai componenti il Consiglio e ai Revisori dei Conti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire fino a 24 ore prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti, nonché il Collegio dei Revisori, la riunione del Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. In tal caso, il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale oppure, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'individuazione e la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) l'approvazione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- k) gli indirizzi in merito alle società partecipate nel rispetto delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti di cui all'art. 24 lettera m) dello Statuto;
- l) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;

- all’approvazione ed alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all’istituzione di imprese strumentali;
 - alla nomina di commissioni consultive o di studio;
- m) la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di delega devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.

CAPO QUINTO

PRESIDENTE

POTERI DEL PRESIDENTE

Articolo 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo senza diritto al voto;
- c) assume provvedimenti nell’interesse della Fondazione che spettino al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all’adunanza successiva del Consiglio stesso per la ratifica;
- d) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo dal consigliere più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell’impedimento del Presidente.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REQUISITI, NOMINA E ATTRIBUZIONI

Articolo 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal Codice Civile per le società per azioni per l'esercizio del controllo contabile e legale dei conti.

I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e legale dei conti; tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

I revisori durano in carica tre esercizi dalla nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i loro successori.

I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Consiglio di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché dell'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Il revisore dichiarato decaduto non può essere rinominato nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione.

In caso di decadenza, sospensione ovvero cessazione dalla carica per causa diversa dalla naturale scadenza, di un revisore subentra il supplente più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SETTIMO

SEGRETARIO GENERALE

REQUISITI E ATTRIBUZIONI

Articolo 33

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza, determinando i limiti della delega medesima nonché l'obbligo di relazionare al delegante sull'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione che abbiano maturato esperienza, nell'ambito della libera professione, ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui agli art. da 10 a 14 del presente Statuto.

Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Il Segretario Generale dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione non può essere nominato in altra carica della Fondazione.

TITOLO III

CAPO PRIMO

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 34

La Fondazione tiene il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei

Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

La Fondazione, inoltre, tiene il Libro Giornale, il Libro degli Inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

CAPO SECONDO

BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

Articolo 35

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

Nel documento programmatico previsionale devono essere indicati gli impieghi del patrimonio di cui all'art. 7, comma 1 del D.L.vo 153/99.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione presenta per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, dallo stesso consiglio predisposti e depositati almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una

corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, evidenziando gli impieghi effettuati e la relativa redditività.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere inviati all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

CAPO TERZO

TRASPARENZA

Articolo 36

La Fondazione, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate, rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni complete sulla propria attività.

In particolare sono pubblicati sul sito della Fondazione, almeno i seguenti documenti:

- lo statuto;
- i regolamenti;
- i bilanci;
- i documenti programmatici previsionali;
- le informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro;
- i curricula dei componenti gli organi;
- le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione, il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
- i bandi per le erogazioni nei quali debbono essere indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione e gli indicatori di efficacia delle proposte;
- i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile, degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Articolo 37

La Fondazione, con decisione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Soci e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di liquidazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 38

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore dall'approvazione dello Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Le nuove previsioni dell'art. 12 del presente Statuto volte a recepire le incompatibilità di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa trovano applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa. Tuttavia i componenti degli organi nominati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, e che alla stessa data versino in situazioni riconducibili alle nuove ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 12 - diverse da quelle di cui ai commi 1, lettera g), e 3 - possono mantenere le relative cariche fino al termine del loro mandato.

I limiti previsti dalla'art. 15, comma 3 si applicano anche ai mandati precedenti alla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa

L'adeguamento del numero dei componenti il Consiglio di Indirizzo al previsto n. 16 (sedici componenti) avverrà gradualmente in base alla scadenza del mandato di ciascun componente.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di approvazione del presente Statuto avrà scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

I Regolamenti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Statuto dovranno essere approvati entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza.